

COMUNICATO STAMPA

30 giugno 2016

L'AIGA applaude “con ritmo” all’ingresso del Processo Amministrativo Telematico

Dal 1 luglio 2016 gli atti del giudice amministrativo e delle parti dovranno essere redatti e depositati in formato digitale, nel rispetto delle Regole e delle Specifiche tecniche dettate con DPCM 16 febbraio 2016 n. 40.

Arriva nel mondo giudiziario una modalità semplice, chiara e veloce per procedere al deposito degli atti giudiziari, scevra da obsoleti orpelli informatici, e con strumenti messi a servizio dalla giustizia ed affatto a carico degli avvocati, insomma, nuove modalità di deposito atti, quella del PAT e, non ultimo, quella del Processo Telematico Tributario (PTT) che fanno diventare immediatamente obsolete quelle sinora utilizzate per il PCT. Al contrario del PCT, per il PAT, infatti, non sarà necessario l'utilizzo di un apposito applicativo per il deposito degli atti, inutile aggravio di spese per l'avvocatura, ed in particolare per la giovane avvocatura, soggetto economicamente più debole, ma sarà sufficiente il semplice invio di una PEC oppure un semplice caricamento dei dati su apposita sezione del sito (upload).

Per questo, l'AIGA auspica e spera in una celere armonizzazione dei processi, in primo luogo per evitare che l'inutile e dannosa giurisprudenza in materia di processo telematico, che ha accompagnato sinora i nuovi adempimenti sul PCT, si ripeta anche nel PAT e nel PTT, con la conseguente ed immediata riduzione della portata innovativa e semplificativa delle nuove modalità di deposito degli atti.

Ancora i giovani avvocati, sperano che i pregi dei diversi sistemi confluiscono in un “unico sistema giustizia”, e magari con un unico portale, sulla base del metodo utilizzato nel procedimento Amministrativo che possa armonizzare ed uniformare le procedure per il deposito degli atti e dei documenti, strumenti di giustizia che, sinora, avevano conosciuto come unico mezzo di trasporto quello della carta scritta o stampata.

L'Aiga - afferma il suo presidente Michele Vaira - è inoltre pronta e disponibile a fornire il proprio supporto e le proprie proposte, avendo già individuato anche nel PAT alcune incongruenze (obbligo del formato PADES della firma digitale, autentica della procura ex art.22 CAD, impossibilità di depositare atti e documenti in formato immagine o in pdf da copia per immagini quando i documenti originali sono disponibili in versione digitale) le quali, ancora una volta, rilevano come il pesante apparato burocratico della giustizia non riesca ad armonizzare le procedure, pur in presenza degli stessi strumenti.